



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2019, proposto da

Sonia Golluscio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Grande in Catanzaro, Vico III della Stazione n. 2;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rosalba Rugnetta, Massimo Leandro non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Dirigenziale n. 15612 del 19/12/2018, emesso dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), Settore 8 - PSR 14/20 Competitività, Assunto il 18 dicembre 2018 al NRD 1494 ed avente ad oggetto il PSR Calabria 2014/2020, Misura 4 sub Misura 4.1 "Investimenti nelle aziende agricole che

migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende” Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 Bando “Pacchetto Aggregato” - Approvazione Graduatoria definitiva “Finale” - Annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018, recante approvazione della graduatoria definitiva finale di cui all'avviso pubblico *“per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul “pacchetto aggregato” Misura 04 – Interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2016”*, nella parte in cui ricomprende la ricorrente nell'Allegato B - Domande Escluse;

Rilevato che, in parte qua, il decreto impugnato ha confermato l'esclusione già disposta con DDG n. 9836 del 07/09/2017 (Allegato B);

Rilevato tuttavia che la predetta conferma è intervenuta a seguito di apposito reclamo presentato dalla ricorrente nell'esercizio della facoltà compiutamente disciplinata, quale parte integrante del procedimento, dal paragrafo tre delle *“Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno”*;

Rilevato altresì che il provvedimento impugnato stabilisce espressamente che *“la ripubblicazione della graduatoria di cui al presente Decreto non produrrà effetti*

modificativi per quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame e alcuna rinuncia e/o revoca”, ciò da cui si evince - *a contrario* - in riferimento alle posizioni, qual è quella della ricorrente, per cui è stata presentata domanda di reclamo, che la ripubblicazione della graduatoria è da imputare ad apposita valutazione e produce necessariamente effetti modificativi, tali da rinnovare il momento dispositivo e la correlata lesione della sfera giuridica dei soggetti esclusi;

Ritenuto pertanto che il decreto avverso sia suscettibile di autonomo gravame, anche in mancanza della tempestiva impugnazione del DDG n. 9836/2007, a cui non possono essere imputati effetti definitivamente escludenti con riferimento alla posizione della ricorrente;

Visto che il ricorso è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ad un controinteressato;

Ritenuto che al riguardo non merita di essere accolta l'eccezione formulata dalla amministrazione regionale con specifico riferimento al fatto che la copia notificata del ricorso non riporta in calce la sottoscrizione digitale del ricorrente, atteso che, trattandosi della notificazione di copia cartacea a mezzo ufficiale giudiziario, la sottoscrizione manuale dell'atto assolve allo scopo;

Rilevata la tardività della memoria depositata dalla ricorrente in data 18.03.2019, che pertanto non è utilizzabile ad alcun fine;

Considerato che l'accoglimento del ricorso, con la conseguente riammissione in graduatoria della ricorrente, è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi di cui all'Allegato A) al decreto impugnato;

Ritenuto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese collocate nella graduatoria delle ditte ammesse (Allegato A al provvedimento impugnato), che potrebbero essere pregiudicate

dall'eventuale accoglimento del ricorso;

- la predetta integrazione dovrà essere eseguita nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tale prescrizione nel termine perentorio di ulteriori giorni 15;

- la ricorrente, entro i termini sopra indicati, è facultata ad effettuare l'incombente esclusivamente sul sito *web* della Regione Calabria, mediante la pubblicazione di un avviso dal quale risulti:

i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

ii) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

iv) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria;

v) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

vi) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica;

vii) il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati; in ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “*T.A.R. Calabria - Catanzaro*”, sottosezione “*Ricerca ricorsi*”;

la Regione Calabria:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “*Atti di notifica*” e, in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 l'importo che parte ricorrente dovrà versare alla p.a. intimata, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte tramite la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso;

- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),
impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone, a carico della ricorrente,
l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 25 giugno 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvio Giancaspro

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO